

**Schema di decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. Atto n. 205.**

**Osservazioni per la VII Commissione Cultura della Camera**

**Audizione del 20 maggio 2010**

**Una storia travagliata**

In premessa vogliamo ribadire l'urgenza del provvedimento, dato il vuoto legislativo che si è venuto a creare su questa materia dopo l'abrogazione delle SSIS nel 2008. E' appena il caso di accennare che fino agli anni '90 il nostro Paese, a differenza della maggioranza dei Paesi europei, non si è posto il problema di una formazione specifica per l'insegnamento: la via concorsuale ordinaria, più spesso riservata (se non *ope legis*), è sempre stata ritenuta sufficiente per accedere alla professione, confondendo con ciò il reclutamento con la formazione specifica.

Questa anomalia, tutta italiana, è stata solo formalmente risolta nel '90 con la L.341 che ha dovuto attendere però fino al '98 per essere attuata con le SSIS e i corsi di laurea per i maestri, e non senza resistenze iniziali da parte del mondo universitario. Il corollario di provvedimenti legislativi che ne è poi seguito è storia nota. Oggi siamo di nuovo in assenza di formazione iniziale per gli insegnanti. E' necessario quindi fare bene, ma fare presto.

**A) Il ruolo centrale dell'università**

Il decreto appare decisamente spostato verso l'università in termini di attribuzione delle responsabilità organizzative e dei relativi poteri decisionali. Com'è naturale ciò porta con sé aspetti positivi e negativi, i primi legati essenzialmente al rientrare delle attività previste nell'ordinario modo di funzionare dell'università, quello per facoltà, i secondi ancora legati a quest'aspetto, che però può portare a elementi di negatività per la qualità della formazione iniziale degli insegnanti, stante la tradizionale separatezza, e relativa ignoranza dei relativi problemi di fondo, che ha caratterizzato e caratterizza l'università da una parte e la scuola dall'altra.

Come tutte le organizzazioni l'università ha la sua strutturazione, i suoi modi di essere e di fare, e non è fatta per insegnare mestieri, bensì discipline. Nel caso della formazione all'insegnamento, trattandosi appunto di *mestiere*, è invece fondamentale che vi abbia un ruolo chi il mestiere lo detiene e lo detiene ad alto livello, cioè **insegnanti esperti della scuola**, che tutti i giorni vivono in prima persona la realtà della prassi didattica e danno una **risposta di qualità** alle sue problematiche. E questo non è affatto detto che accada, data la su ricordata separatezza scuola/università e la tradizionale abitudine di quest'ultima a "far tutto da sola".

Emblematico **il caso delle SSIS**, dove i **docenti della scuola**, sia quelli presenti istituzionalmente come i supervisori al tirocinio, sia gli altri che in ogni caso **potevano** essere chiamati per collaborare ai laboratori didattici e ad altre attività specificatamente legate all'esercizio della professione docente, sono stati, a seconda dei casi, coinvolti ampiamente, coinvolti in parte, coinvolti per niente, a seconda appunto delle scelte degli organizzatori di turno.

Il risultato è stata un'ampissima varietà di comportamenti che ha portato a far sì che a volte **finanche il tirocinio** in taluni casi è finito a essere coordinato da **persone che non hanno mai svolto il mestiere di insegnante**, e anche quando sono stati **coinvolti docenti** in servizio nella scuola lo si è fatto di norma per **chiamata diretta**, quasi mai con sistemi meritocratici (tranne qualche raro, encomiabile caso) per **pubblico concorso** per titoli ed esami tipo quello imposto dalla legge per i supervisor al tirocinio. E ciò non solo fra SSIS diverse, ma anche fra diversi indirizzi di una stessa SSIS.

In altri termini l'esperienza delle **SSIS** ha mostrato che **ciò che si "doveva" fare per legge** è stato in generale fatto, invece **ciò che si "poteva" fare**, che era auspicabile fare per un'efficace formazione iniziale dei futuri docenti, o non è stato fatto o lo è stato nei **termini e nei modi più consoni ai decisori di turno**, che non sempre hanno avuto al centro le necessità forti di un'efficace **formazione degli insegnanti**, che, ricordiamo, presenta risvolti culturali e professionali particolari, **estranei agli ambienti accademici**.

Pertanto riteniamo che lo schema di decreto in oggetto, così centrato sull'università, rende possibili situazioni in cui le interazioni scuola/università per la formazione dei futuri insegnanti siano veramente minimali, ed è solo la discrezionalità delle singole università che può dar luogo a scelte diverse. E' quindi evidente l'assoluta necessità di un attento ed efficace sistema di **monitoraggio/valutazione in itinere** delle attività con possibilità di feedback, connesso a una efficace **valutazione degli esiti** strettamente legata a un congruo **sistema premiante/penalizzante**, in particolare dal punto di vista economico.

Viene anche da dire che in una realtà come quella della formazione degli insegnanti, in cui è assai facile soddisfare formalmente le richieste e invece assai complesso realizzarle nella sostanza, quella del monitoraggio/valutazione/feedback in itinere e alla luce dei risultati ottenuti è la via maestra per produrre **presupposti utili** all'efficacia dell'azione complessiva, cosa assolutamente **vitale per il futuro della nostra scuola**.

## **B) Art. 3 (Percorsi formativi)**

- **Punto 4** Ottimo l'inserimento come parte integrante dei percorsi formativi dei futuri insegnanti dell'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 (post intermedio) e delle competenze digitali per l'utilizzo di linguaggi e contenuti multimediali.

- **Punto 5** *"I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 [relativi al TFA-Tirocinio Formativo Attivo] **possono prevedere** periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, facenti parte del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 12".*

E' chiara la possibilità offerta all'università di far a meno del contatto con "la scuola sul campo", anche per l'attività di Tirocinio Attivo, cosa che giudichiamo del tutto controproducente e che rievoca in modo forte i rischi di autoreferenzialità universitaria evidenziati al punto precedente. Al contrario sosteniamo che si sostituisca "**possono prevedere**" con "**debbono prevedere**", o almeno, in subordine, si abolisca tale punto 5, evitando così di palesare l'idea che si possano apprendere i fondamenti di un mestiere –nonché valutare la propria vocazionalità- senza alcuna frequentazione diretta dei luoghi in cui il mestiere si esercita.

## **C) Art. 5 (Programmazione degli accessi)**

Ottimo il **numero programmato** su base regionale, che a regime dovrebbe finalmente portare

all'estinzione del precariato.

## **D) Art. 10 (Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado)**

- **Punto 2** ... *"Il corso di tirocinio **può** essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università"...*

E' un ottimo spunto perché porta a **uscire dall'autoreferenzialità** di una singola facoltà, e proprio per questo, stanti le presenti tendenze alla chiusura interna, va promosso in più modi, il più importante dei quali pare indubbiamente la presenza di un sistema di monitoraggio/valutazione, **premiante per le iniziative migliori**.

- **Punto 8...** *"La commissione d'esame... è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento.*

Riteniamo utile che, diversamente da quanto previsto, la Commissione d'esame garantisca una **presenza paritetica** delle componenti scolastica e universitaria, ammettendo la presenza di 3 docenti **tutor coordinatori** accanto a 3 **docenti universitari**. E' naturale la presenza dei tutor coordinatori in quanto sono coloro che supervisionano tutte le attività di tirocinio, orientano, gestiscono i rapporti, seguono le relazioni finali, mentre invece pare **discutibile** la presenza dei tutor dei tirocinanti, i quali potrebbero essere semplicemente invitati ad assistere all'esame finale (per di più la dicitura "2 tutor o tutor coordinatori" lascia ampio spazio al problema di *chi deve decidere chi dev'esser presente*).

## **E) Art. 11 (Docenti tutor)**

L'articolo definisce una serie articolata di compiti dei tutor, che ricalca molte delle proposte fatte a più riprese dall'APEF –dal dibattito sull'art.5 della Riforma Moratti in poi- per cui ne diamo senz'altro un giudizio positivo.

Un aspetto ci pare tuttavia non esplicitato con chiarezza e riguarda la designazione dei tutor: mentre al **punto 3** si dice che i **tutor dei tirocinanti** vengono indicati dal Dirigente scolastico, dal **punto 5** par di capire che sia i **tutor coordinatori** che i **tutor organizzatori** vengono selezionati dalle facoltà di riferimento, come peraltro riteniamo auspicabile, ma la formulazione adottata non è a nostro avviso abbastanza chiara.

Sempre al **punto 5** si dice che l'**incarico tutoriale** è soggetto a conferma annuale e ha una durata massima di 4 anni, prorogabile solo per un anno. Non si dice niente se i tutor uscenti possono **ricorrere alle selezioni**, cosa secondo noi auspicabile per non disperdere aprioristicamente professionalità acquisite.

Interessante il **punto 8**: *"Il consiglio di facoltà può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma"*.

Ottimo, tant'è che viene naturale auspicare un'estensione del processo di valutazione (da parte dei

corsi e non solo) a tutte le attività svolte nelle varie fasi di formazione dei futuri insegnanti, con conseguenze anche ai fini della conferma –di solito, purtroppo, indiscussa- di chi queste attività ha svolto, organizzato, programmato o in qualunque modo contribuito a determinare, sia esso appartenente al mondo della scuola che a quello dell'università.

## **F) Art. 12 (Elenco regionale delle istituzioni scolastiche accreditate)**

- **Punto 3** “I criteri per l'accreditamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.

- **Punto 4** “Ciascun Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto, da parte delle istituzioni scolastiche inserite nell'elenco, delle convenzioni di cui al comma 1 e sulla persistenza delle condizioni previste per l'inserimento dell'elenco. Nel caso di mancato rispetto della convenzione o del venir meno delle predette condizioni l'istituzione scolastica interessata è espunta dall'elenco”.

Ottimo anche questo, e anche in questo caso è auspicabile l'**estensione** nell'ambito del decreto dello stesso principio alle **strutture universitarie** che si occupano di formazione degli insegnanti. Correlato a un efficace sistema di monitoraggio/valutazione/feedback sarebbe una solida base su cui costruire una **moderna struttura** di formazione degli insegnanti, all'altezza della complessità dei compiti che l'articolata realtà sociale contemporanea richiede.

## **G) Art. 14 (Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)**

Condividiamo appieno l'introduzione della possibilità per le università di **istituire corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera** (CLIL - *Content and Language Integrated Learning*), rivolti agli insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado e di competenze certificate nella lingua straniera almeno di livello C1 del Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue (livello avanzato). Riteniamo tuttavia che sia necessario l'**accompagnamento contrattuale** di questi insegnanti che si aggiorneranno per le CLIL, diversamente è probabile un limitato successo dell'iniziativa **senza nessun tipo di riconoscimento economico e di carriera**.

**per l'A.P.E.F.**

**prof. Alfio Pelli**

(Direzione nazionale APEF)

già Supervisore SSIS Toscana)

Roma, 20 maggio 2010